

## **TI\_GERICHTE 52.1998.44 vom 3. Juni 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-06-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1998.44](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.44)

FR: TI\_GERICHTE 52.1998.44 du 3 juin 1998

IT: TI\_GERICHTE 52.1998.44 del 3 giugno 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 17**

anni. Dunque conformemente alla norma menzionata, di principio, poteva vantare un diritto a tale permesso. Se dunque la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata davanti al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo, questo si dichiarerebbe senz'altro competente in virtù dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Ne deriva che il presente gravame è ammissibile anche davanti al Tribunale cantonale amministrativo. La questione a sapere se, in concreto, la citata norma conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità, ragione per cui verrà trattata in seguito.

1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della sua vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 93 consid. 1c, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b), e, di riflesso, nella presente sede in virtù del rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria di applicazione dell'art. 98 a OG in materia di diritto degli stranieri. Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di avere mantenuto con i padre un legame intenso e vivo. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità di tale legame. In effetti per le ragioni che seguono (sub. consid. 3), per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, il ricorso va comunque respinto nel merito.

1.5 Il gravame è tempestivo (art. 46 PAmm) e \_\_\_\_\_, in quanto direttamente leso nei suoi interessi dalla decisione impugnata, è attivamente legittimato a ricorrere (art. 43 PAmm). Il ricorso è dunque ammissibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. 2.1. L'art. 17 cpv. 2 LDDS tende ad agevolare il ricongiungimento delle famiglie, permettendo a genitori e figli di vivere insieme. Capita talvolta che i genitori vivano separati per diversi anni (di fatto o anche legalmente) e che uno solo di loro si stabilisca in Svizzera, mentre l'altro rimane nel paese di origine con i figli per diversi anni. In seguito il figlio, prossimo al diciottesimo anno di età, dopo avere vissuto diversi anni lontano dal genitore all'estero, decide di raggiungerlo. Il tale evenienza è legittimo supporre che lo scopo perseguito non è quello di ristabilire una vita familiare comune, mai auspicata in precedenza, bensì di ottenere in maniera semplificata un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera. Non sussiste allora un diritto incondizionato al ricongiungimento familiare in Svizzera, ma tale diritto sussiste soltanto a condizione che nessun abuso di diritto venga

messo in atto da parte del richiedente. Ciò è il caso quanto la famiglia ha avuto dei validi motivi per non essersi ricostituita in Svizzera in precedenza. Tutte le particolarità della fattispecie concreta devono essere esaminate, segnatamente i motivi dell'attribuzione del figlio al genitore residente all'estero o della sua permanenza in tale paese, l'intensità delle relazioni con quest'ultimo e le conseguenze che avrebbe il rilascio dell'autorizzazione sull'unità della famiglia. L'autorizzazione verrà più facilmente concessa se il genitore residente in Svizzera si è trovato nell'impossibilità, giuridica o materiale, di fare venire prima il figlio in Svizzera (A. Wurzberger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in Revue de droit administratif ed de droit fiscal, settembre 1997 pag.14 e segg. con riferimenti, DTF 122 II 385 consid. 4, 119 Ib 81 consid. 3, 118 Ib 153 consid. 2 e 3).

2.2. \_\_\_\_\_, padre del ricorrente, è entrato per la prima volta in Svizzera per motivi di lavoro nel 1990, quando i suoi tre figli avevano rispettivamente \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ anni. Da allora mai, nemmeno allorquando ha ottenuto il permesso di domicilio nel 1996, ha manifestato l'intenzione di farsi raggiungere dalla famiglia e di ricostituire il suo nucleo familiare interamente in Svizzera. Nel 1994 anzi, in procinto di ottenere il permesso di dimora annuale, ha espressamente dichiarato di non avere intenzione di farsi raggiungere in Svizzera dalla famiglia residente in \_\_\_\_\_ (dichiarazione 30 settembre 1994 agli atti). Invece, tre anni più tardi il qui ricorrente, l'unico figlio maschio, avendo raggiunto il diciassettesimo anno di età e trovandosi ancora senza lavoro, \_\_\_\_\_ ha indirizzato alle autorità competenti una generica richiesta di "farlo venire in Svizzera...nella speranza di trovargli un posto di lavoro e se possibile .. trovargli da fare un apprendistato" (lettera 30 agosto 1997 agli atti). Lo scopo della richiesta del permesso per il figlio emerge con inconfutabile chiarezza da questo primo scritto, così come dalle precisazioni che \_\_\_\_\_ ha fornito, su richiesta, all'Ufficio regionale di Chiasso il 27 ottobre 1997. In quella sede benché espressamente invitato a documentare la sussistenza nel suo caso dei presupposti del ricongiungimento familiare, egli ha ribadito tutt'altre motivazioni dichiarando "non ho mai chiesto precedentemente il ricongiungimento per mio figlio \_\_\_\_\_ perché stava portando a termine gli studi. Ora, terminato l'obbligo scolastico si trova senza lavoro così ho pensato di farlo venire in Svizzera con me, così da averlo vicino e se possibile fargli apprendere un lavoro". (lettera 27 ottobre 1997 \_\_\_\_\_/Ufficio regionale degli Stranieri). Il ricongiungimento nel senso inteso dalla legge, non è quindi mai stato preso in considerazione dal padre del ricorrente, almeno prima che il figlio adisse le vie di ricorso dove si è prevalso di tale argomentazione. Nelle summenzionate precisazioni \_\_\_\_\_ ha pure dichiarato che la moglie e le altre due figlie non avevano alcuna intenzione di venire in Svizzera. Nella fattispecie si concretizzano perciò gli estremi dell'abuso di diritto, il ricongiungimento essendo inteso esclusivamente a garantire al richiedente migliori prospettive professionali ed economiche, finalità questa non tutelata dall'art. 17 cpv. 2 LDDS. Ciò posto è quindi del tutto superfluo analizzare oltre gli altri presupposti di tale disposto.

2.3. Va infine rilevato che il fatto che la madre del richiedente \_\_\_\_\_ e la sorella \_\_\_\_\_, ancora minorenni, si siano affrettate ad iniziare le pratiche per l'ottenimento del permesso di domicilio, tra l'altro dopo che l'autorizzazione qui in esame era stata negata dalla Sezione degli Stranieri e era già iniziata la procedura ricorsuale, non fornisce alcuna prova del fatto che tutti i presupposti richiesti dalla legge per il ricongiungimento familiare siano adempiuti nel caso del ricorrente, allorquando è chiaro che egli postula l'autorizzazione al fine di garantirsi un futuro professionale.

3. Nella specie, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, è pure da escludere che il permesso

possa essergli rilasciato in virtù l'art. 8 CEDU, che dunque nemmeno è stato violato nella decisione impugnata. 3.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (cpv. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto la stessa sia prevista dalla legge o costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cpv. 2). 3.2. L'art 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione tra genitori e figli. Non assicura però alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto a fare venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a vivere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii). Inoltre in presenza di un'ingerenza nella vita familiare giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera, ma in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera, appare legittimo rifiutare il permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero, quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, quand'anche per necessità economiche e di lavoro, non sussistendo interessi familiari preponderanti che impongano una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica della residenza familiare si appalesa imperativa ed infine la continuazione delle relazioni familiari non sia ostacolata dall'autorità (DTF ibidem). Nessuna di queste eccezioni è ravvisabile nella fattispecie, cosicché, viste le premesse fattuali già descritte in precedenza, non sussiste per il ricorrente alcun diritto di rivendicare la presenza in Svizzera in applicazione dell'art. 8 CEDU. Ma quand'anche sussistesse, il diniego di autorizzazione appare ancora perfettamente conforme all'art. 8 cpv. 2 CEDU. Il ricorrente non ha infatti nemmeno lontanamente reso verosimile o anche solo affermato la sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato rifiuto d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato alla luce della predetta normativa convenzionale (DTF ibidem). Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto che, come è stato spiegato, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di \_\_\_\_\_ non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia, ma risponda piuttosto al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica. 4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. Al ricorrente va inoltre assegnato un termine per lasciare la Svizzera. La tassa di giustizia deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza \_\_\_\_\_, cittadino portoghese nato il \_\_\_\_\_ è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15 luglio 1998, notificando la partenza all'Ufficio regionale degli stranieri di \_\_\_\_\_. 2. La tassa di giustizia di fr. 700.-- è posta a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto

amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4.  
Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.